



COMUNE DI PALADINA

PROVINCIA DI BERGAMO

COPIA

Codice Comune 10159

DELIBERAZIONE N. 47

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE, DETRAZIONI E DESTINAZIONE DEL TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI) PER L'ANNO 2019.

L'anno **duemiladiciotto** addì **diciassette** del mese di **dicembre** alle ore **20:00** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dal vigente T.U.E.L. – dlgs 267/2000 e dallo Statuto Comunale, vennero oggi convocati a seduta i componenti il Consiglio Comunale. All'appello risultano:

BRIGNOLI GIANMARIA	Presente
BENAGLIA ROBERTO	Presente
RONCELLI FEDERICA	Presente
BURINI EGIDIO	Presente
LICINI ELISABETTA	Presente
BONATI ANDREA	Presente
PECIS ELEONORA	Presente
CEFIS ROBERTO	Presente
CAVALLERI NICOLA	Assente
RUGGERI TOMMASO SIMONE	Presente
LOCATELLI ANNA	Assente
ROTA FILIPPO	Presente
COMI SIMONE	Presente

Totale presenti 11 Totale assenti 2

Partecipa alla adunanza il Segretario Generale Sig. Turco Guglielmo il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BRIGNOLI GIANMARIA nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.



COMUNE DI PALADINA

PROVINCIA DI BERGAMO

IL SINDACO PRESIDENTE

Dichiara aperta la discussione.

ESAURITI gli interventi come da verbale di trascrizione della seduta qui allegato, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto;

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'art. 1 della Legge del 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità 2014) e s.m.i., ha previsto, al comma 639, l'istituzione, a decorrere dal 01.01.2014, dell'IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC), che si basa su due presupposti impositivi: uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;
- l'imposta unica comunale si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, e di una componente riferita ai servizi, che si articola nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore sia dell'utilizzatore dell'immobile, ivi comprese le abitazioni principali, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;
- il comma 669 della predetta Legge prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati e di aree edificabili, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli e dell'abitazione principale, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- il comma 671 prevede che la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- i commi 675 e 676 prevedono che la base imponibile della Tassa è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) e che l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille. Il comune, con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- ai sensi del comma 677 il comune può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile e che anche per il 2017, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille;



COMUNE DI PALADINA

PROVINCIA DI BERGAMO

- il comma 702 dell'art. 1 della L. 147/2013 che salvaguarda la disciplina dell'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, relativo alla materia della potestà regolamentare dei Comuni;

RICHIAMATE:

- la propria deliberazione n. 19 del 22/05/2014, esecutiva, ad oggetto: "Approvazione Regolamento comunale per la disciplina della TASI e determinazione aliquote per il 2014";
- la propria deliberazione n. 35 del 20/07/2017, esecutiva, ad oggetto: "Deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 2 febbraio 2017. Determinazione dell'aliquota del tributo per i servizi indivisibili (TASI) per l'anno 2017. Rettifica";

RILEVATO CHE:

- il comma 683 della predetta Legge prevede che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- per servizi indivisibili s'intendono i servizi, prestazioni, attività ed opere forniti dal Comune a favore della collettività, non coperte da alcun tributo o tariffa, la cui utilità ricade omogeneamente sull'intera collettività del Comune senza possibilità di quantificare specifica ricaduta e beneficio a favore di particolari soggetti

DATO ATTO CHE si rende necessario ed indispensabile provvedere alla conferma per l'anno 2019 delle seguenti aliquote TASI:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTE
Abitazione principale escluse le Cat. A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze*	ESENTE
Abitazione principale solo per le cat. A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze* (E' stabilita una detrazione di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale)	1,50 per mille
Altri immobili ed aree edificabili	2,50 per mille

* *Per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate.*

VISTO il parere tecnico positivo del Responsabile del Servizio Finanziario espresso ai sensi del D.lgs. 267/2000;

VISTO lo Statuto Comunale;



COMUNE DI PALADINA

PROVINCIA DI BERGAMO

VISTO il Regolamento comunale di contabilità;

Con voti espressi in forma palese, per alzata di mano, dal Consiglio Comunale come segue:

Consiglieri presenti	n.	11
Consiglieri assenti	n.	2 (Cavalleri e Locatelli)
Favorevoli	voti	n. 8
Contrari	voti	n. 0
Astenuti	voti	n. 3 (Ruggeri – Rota e Comi)

DELIBERA

1. Di confermare come segue le aliquote TASI per l'anno 2019:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTE
Abitazione principale escluse le Cat. A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze*	ESENTE
Abitazione principale solo per le cat. A/1 – A/8 – A/9 e relative pertinenze* (è stabilita una detrazione di € 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a ventisei anni, purché dimorante e residente anagraficamente nell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale)	1,50 per mille
Altri immobili ed aree edificabili	2,50 per mille

* *Per pertinenze si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie indicate.*

2. di dare atto che in tal modo è rispettato il dettato di cui all'art. 1 comma 26 della Legge 28.12.2015 n. 208 (Legge di Stabilità 2016), come integrato dall'art. 1 a) comma 42 della Legge di bilancio 2017 n. 232 del 11/12/2016;

3. di delegare il Responsabile del Servizio Tributi a trasmettere copia della presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, nei termini indicati e con le modalità stabilite dal Ministero.

Successivamente con separata votazione, resa in forma palese per alzata di mano, con il seguente esito:

Consiglieri presenti	n.	11
Consiglieri assenti	n.	2 (Cavalleri e Locatelli)
Favorevoli	voti	n. 8
Contrari	voti	n. 0
Astenuti	voti	n. 3 (Ruggeri – Rota e Comi)

DELIBERA

24030 PALADINA (Bergamo) – Piazza Vittorio Veneto, 1 – Telefono 035/6313011 – Telefax 035/637578 –
C. F. 80028060160 – Partita iva 01001440161 sito www.comune.paladina.bg.it - e-mail certificata: comunepaladina@legalmail.it



COMUNE DI PALADINA
PROVINCIA DI BERGAMO

di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267 e ai sensi del vigente Statuto Comunale

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Favorevole.

IL RESPONSABILE
DELL'AREA RAGIONERIA/SEGRETERIA
F.to LOCATELLI rag. CINZIA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Favorevole.

IL RESPONSABILE
DELL'AREA RAGIONERIA/SEGRETERIA
F.to LOCATELLI rag. CINZIA



COMUNE DI PALADINA
PROVINCIA DI BERGAMO

Il Presidente
F.to BRIGNOLI GIANMARIA

Il Segretario Generale
F.to Turco Guglielmo

REFERTO DI PUBBLICAZIONE (art. 124, dlgs 267/2000)

Certifico io sottoscritto Segretario Comunale su conforme dichiarazione del Messo, che copia del presente verbale è pubblicato oggi all'Albo Pretorio ove rimarrà esposto per 15 giorni consecutivi.

F.to Il Segretario Generale

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI (art. 125, dlgs 267/2000)

Si dà atto che del presente verbale viene data comunicazione - oggi giorno di pubblicazione - ai Capigruppo consiliari riguardano materie elencate nell'art. 125 del dlgs 267/2000.

F.to Il Segretario Generale

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134, comma 3 del dlgs 267/2000)

Si certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo Pretorio del Comune, per cui la stessa è divenuta esecutiva ai sensi di legge.

li,

F.to Il Segretario Generale

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo.